

Sommario 10/2024



In questo numero

3



Direzione aziendale

- Recesso dei soci di S.r.l.: termini, modalità e aspetti pratici [🔗](#) **4**
- Ruolo dell'amministratore e dei soci nel concordato preventivo biennale [🔗](#) **6**
- Ridurre gli errori dei collaboratori **8**



Tecnologia e risparmio

- Strumenti (tools) di intelligenza artificiale generativa **12**
- App Impresa Italia per visure e pratiche camerali **16**



Banche

- Analisi dei costi nei finanziamenti alle imprese **18**



Fisco e amministrazione

- Acquisto di valori bollati nell'azienda: aspetti contabili e fiscali **22**
- Nuovo ravvedimento operoso dal 1.09.2024 **24**



Estero

- Agevolazioni Simest per investimenti in Africa **28**



Gestione del personale

- Controlli sul lavoro: primo accesso ispettivo **30**
- Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per patente a crediti [🔗](#) **32**
- Distacco di lavoratori tra aziende [🔗](#) **34**
- Riduzione del costo del lavoro per assunzione di lavoratori disabili **38**



Commerciale e vendite

- Strumenti di facilitazione delle vendite (empowerment) nell'era dell'intelligenza artificiale **42**
- Costruzione di "case history" (casi di studio) aziendali **44**



Contributi e agevolazioni

- Bonus investimenti Transizione 5.0 **46**
- Servizio camerale gratuito di orientamento alle agevolazioni [🔗](#) **50**
- Contributo Sabatini Capitalizzazione: caso pratico **52**



Sicurezza e ambiente

- Procedimento disciplinare in materia di salute e sicurezza sul lavoro [🔗](#) **56**
- Polizze a copertura di rischi catastrofali **58**




Notizie in breve

60



RUOLO DELL'AMMINISTRATORE E DEI SOCI NEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il concordato preventivo biennale è un meccanismo che permette ai contribuenti di definire in via anticipata la base imponibile per le imposte sui redditi e l'Irap per un periodo di 2 anni. Strumento particolarmente rilevante per le piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi, presenta differenze significative a seconda della tipologia di contribuente, ditta individuale, professionista o ente collettivo, società, associazione e a seconda del regime fiscale adottato. La norma, di tipo prettamente fiscale, ha subito modificazioni destinate a rendere maggiormente appetibile l'istituto nei confronti dei contribuenti, ma come tutte le norme fiscali presenta anche risvolti non solo fiscali ma anche civilistici e di responsabilità sui soggetti coinvolti in via diretta e indiretta. A tal fine si analizza in modo schematico il ruolo che ricoprono l'amministratore e i soci nelle società di capitali e nelle società di persone.



NATURA VINCOLANTE DELL'ADESIONE

La decisione della società di aderire al concordato vincola tutti i soci. Ciò significa che anche i soci che non sono d'accordo con questa scelta dovranno comunque attenersi alle condizioni concordate.

Il reddito dei soci sarà determinato in base all'importo concordato, indipendentemente dal reddito effettivamente prodotto dalla società. Questo può portare a situazioni in cui il reddito tassabile è superiore a quello effettivo, con conseguenti maggiori oneri fiscali. I soci di una società di persone rispondono solidalmente dei debiti sociali. Pertanto, anche se il concordato preventivo riguarda principalmente gli obblighi fiscali, i soci potrebbero essere coinvolti in eventuali contenziosi o responsabilità legate ad altri debiti della società.

DELIBERA ASSEMBLEARE

- Fortemente consigliata e necessaria per le società di persone e società di capitali in trasparenza.
- Facoltativa per le società di capitali non trasparenti.
- Deve essere approvata a maggioranza. Attenzione però alle motivazioni di dissenso manifestate dai soci, in quanto potrebbero esporre gli amministratori a contestazioni a posteriori in casi di mancato raggiungimento dell'obiettivo.

AMMINISTRATORE

- Ha il potere di aderire al concordato preventivo biennale. Prima di procedere all'accettazione della proposta del Fisco, è opportuno che illustri le ragioni della scelta ai soci o agli associati.
- Deve ottenere il consenso dei soci nelle società di persone, associazioni e società di capitali in trasparenza.
- È consigliabile che ottenga comunque il parere dei soci nelle società di capitali non trasparenti.
- Si consiglia una verifica dei poteri dell'organo amministrativo alla luce dello statuto.

SOCI

- Sono obbligati a dichiarare i redditi concordati nelle società di persone e società di capitali in trasparenza.
- Non sono obbligati a dichiarare i redditi concordati nelle società di capitali non trasparenti.
- È consigliabile che siano informati dell'adesione al concordato.

PROPOSTA AI SOCI

Segue un esempio di comunicazione dell'amministratore ai soci di società di persone per l'adesione al concordato preventivo biennale. La lettera deve essere corredata dalla documentazione e dai conteggi in cui indicare i valori che tutti i soci sottoscrivono.



Esempio - Lettera ai soci per adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) nella società di persone

Carta intestata dell'azienda

..... [Città], [Data]

Ai Signori Soci

..... [Nome e Cognome dei Soci]

..... [Indirizzo]

Oggetto: Adesione al Concordato Preventivo Biennale

Egregi Signori,

con la presente desidero informarVi dell'intenzione dell'Amministrazione di valutare l'adesione della nostra società, [Nome della Società], al concordato preventivo biennale, come previsto dalla normativa vigente.

Il concordato preventivo biennale è uno strumento che consente ai contribuenti, tra cui le società di persone, di definire in anticipo e in via certa e predeterminata la base imponibile per le imposte sui redditi e l'Irap per un periodo di 2 anni. Questo meccanismo presenta alcuni vantaggi, tra cui una maggiore certezza fiscale e nel nostro caso, sulla base delle stime allegate, un risparmio fiscale per gli anni 2024 e 2025 unitamente alla possibilità di pianificare in modo accurato l'attività.

Desidero sottolineare che, come previsto dalla normativa, la decisione di aderire a questo strumento vincola tutti i soci; pertanto, è fondamentale che ciascuno di voi esprima il proprio parere in merito.

La determinazione del reddito dei soci sarà effettuata sulla base della proposta predisposta dall'amministrazione finanziaria sulla base degli Isa 2023 e sui dati storici a loro disposizione.

Nel caso il reddito stimato non sia in linea con le previsioni che trovate allegate, il reddito concordato potrebbe essere superiore a quello effettivamente prodotto dalla società. In questo caso salvo casi ben determinati dalla norma il reddito imponibile resterà quello concordato.

..... *omissis*

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 1.09.2024

Il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente ai contribuenti di sanare spontaneamente le violazioni fiscali beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Con le nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 87/2024, dal 1.09.2024 si delinea un sistema più favorevole al contribuente, che richiede però un'attenta valutazione della tempistica e della natura delle violazioni da regolarizzare. La principale novità introdotta dal decreto di riforma delle sanzioni tributarie all'istituto del ravvedimento operoso, oltre alla rimodulazione delle sanzioni, riguarda la semplificazione delle fasce temporali, nuove opportunità di regolarizzazione anche in fasi avanzate del procedimento di accertamento e l'applicazione del cumulo giuridico delle violazioni.

| | | |
|---|---|--|
| <p>AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE</p> | ⇒ | <p>Le violazioni commesse dal 1.09.2024 possono beneficiare del nuovo istituto del ravvedimento operoso, più favorevole al contribuente in termini di sanzioni base e nuove modalità di calcolo. Per esplicita disposizione di legge, non si applica il <i>favor rei</i> ai casi precedenti.</p> |
| <p>RIDUZIONE DELLA SANZIONE BASE</p> | ⇒ | <p>Viene prevista la riduzione delle sanzioni base sia per la dichiarazione infedele che per l'omesso, tardivo o incompleto versamento di imposte.</p> |
| <p>DICHIARAZIONE INFEDELE</p> | ⇒ | <p>Per le violazioni commesse dal 1.09.2024, la sanzione base per la dichiarazione infedele passa dal 90% (e fino a 180%) al 70% dell'imposta non versata.</p> |
| <p>OMESSI VERSAMENTI</p> | ⇒ | <p>Per gli omissi o parziali versamenti dei pagamenti delle imposte Irpef, Ires, Irap e Iva viene introdotta la riduzione della sanzione base dal 30% al 25%.</p> |
| <p>RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPLIFICAZIONE DELLE FASCE TEMPORALI</p> | ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> • Una volta superato il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, la riduzione della sanzione sarà sempre pari a 1/7 del minimo, indipendentemente dal tempo trascorso. • Viene eliminata la precedente distinzione: <ul style="list-style-type: none"> - ravvedimento entro 2 anni dalla violazione: riduzione a 1/7; - ravvedimento oltre i 2 anni: riduzione a 1/6. |
| <p>NUOVE RIDUZIONI LEGATE ALLE FASI DEL PROCEDIMENTO ACCERTATIVO</p> | ⇒ | <p>Riduzione a 1/6 del minimo per ravvedimenti effettuati dopo la notifica dello schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo (art. 6-bis L. 212/2000) non preceduto da Pvc.</p> |
| | ⇒ | <p>Riduzione a 1/5 del minimo per regolarizzazioni dopo un processo verbale di constatazione (Pvc), ma prima della notifica dello schema di atto di accertamento.</p> |
| | ⇒ | <p>Riduzione a 1/4 del minimo per ravvedimenti effettuati dopo la notifica dello schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo, preceduto da Pvc e senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.</p> |
| <p>APPLICAZIONE DEL CUMULO GIURIDICO</p> | ⇒ | <p>Viene estesa l'applicabilità del cumulo giuridico al ravvedimento operoso. Il cumulo giuridico opera limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta.</p> |

AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE

Le novità introdotte dal D.Lgs. 87/2024 non godono del principio del *favor rei*. Ciò significa che le nuove disposizioni, pur essendo più vantaggiose per i contribuenti, non hanno effetto retroattivo.

Pertanto, le nuove regole, come la riduzione delle sanzioni base e i nuovi metodi di calcolo del ravvedimento, si applicheranno alle sole violazioni fiscali commesse dal 1.09.2024 in poi. Per tutte le irregolarità precedenti si continueranno ad applicare le vecchie norme, anche se potenzialmente più severe. Questa situazione crea di fatto un sistema a doppio binario, dove coesisteranno 2 regimi sanzionatori diversi a seconda della data in cui è stata commessa la violazione.

RIDUZIONE DELLE SANZIONI BASE

Questa riforma tocca 2 aree principali:

- dichiarazioni infedeli;
- versamenti di imposte omessi, tardivi o incompleti.

Per entrambe le categorie di violazioni si prevede una sostanziale riduzione delle sanzioni base. Queste sanzioni ridotte, alla pari di quanto già avveniva in passato, possono essere ulteriormente mitigate attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (vedere oltre).

Dichiarazioni infedeli - Per le violazioni commesse dal 1.09.2024, la sanzione base per la dichiarazione infedele passa dal 90% (e fino a 180%) al 70% dell'imposta non versata.

Per le dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento e prima di eventuali controlli fiscali, la sanzione base per infedele dichiarazione viene ulteriormente ridotta al 50%.

ESEMPIO DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI BASE

Un contribuente ha omesso di dichiarare alcuni ricavi nel modello Redditi 2023 (anno d'imposta 2022). Decide di ravvedersi nel 2025.

Scenario pre-riforma

- sanzione base: 90% dell'imposta non versata;
- riduzione per ravvedimento oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo: 1/6.

Sanzione da pagare: $90\% \times 1/6 = 15\%$ dell'imposta non versata.

Scenario post-riforma

Lo stesso contribuente commette una violazione analoga nel modello Redditi 2025 (anno d'imposta 2024) e decide di ravvedersi nel 2027:

- sanzione base: 50% dell'imposta non versata;
- riduzione per ravvedimento oltre il termine della dichiarazione dell'anno della violazione: 1/7.

Sanzione da pagare: $50\% \times 1/7 = 7,14\%$ dell'imposta non versata.

Omessi versamenti - La recente riforma fiscale ha introdotto significative modifiche anche al regime sanzionatorio per i ritardi nei pagamenti delle imposte Irpef,

Ires, Irap e Iva. La novità riguarda anche in questo caso la riduzione della sanzione base dal 30% al 25% per gli omessi o parziali versamenti entro le scadenze previste. Il nuovo sistema prevede una struttura sanzionatoria più articolata e in molti casi più favorevole al contribuente:

- ritardi fino a 90 giorni: la sanzione si dimezza, passando al 12,50%;
- ritardi fino a 15 giorni: la sanzione del 12,50% viene ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo, risultando in una penalità giornaliera dello 0,833%.

ESEMPIO DI OMESSO VERSAMENTO

Supponiamo che un contribuente abbia omesso di versare l'Iva periodica per un importo di € 10.000 e che effettui il pagamento con un ritardo di 100 giorni.

Scenario pre-riforma

Sanzione base 30% dell'imposta non versata:

- importo della sanzione: $10.000 \text{ €} \times 30\% = \text{€} 3.000$;
- ravvedimento operoso (riduzione a 1/8 per pagamenti oltre 90 giorni): $3.000 \text{ €} \times 1/8 = \text{€} 375$.

Totale da pagare con ravvedimento: € 10.000 (imposta) + € 375,00 (sanzione ridotta) = **€ 10.375,00 (più interessi)**.

Scenario post-riforma

Sanzione base 25% dell'imposta non versata:

- importo della sanzione: $10.000 \text{ €} \times 25\% = \text{€} 2.500$;
- ravvedimento operoso (riduzione a 1/8 per pagamenti oltre il termine della dichiarazione dell'anno): $2.500 \text{ €} \times 1/8 = \text{€} 312,50$.

Totale da pagare con ravvedimento: € 10.000 (imposta) + € 312,50 (sanzione ridotta) = **€ 10.312,50 (più interessi)**.

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con le nuove disposizioni si delinea un sistema più favorevole al contribuente, caratterizzato dalle già esaminate sanzioni base ridotte, da una semplificazione delle fasce temporali per il ravvedimento e dall'introduzione di nuove opportunità di regolarizzazione anche in fasi avanzate del procedimento di accertamento.

Semplificazione delle fasce temporali - Il nuovo sistema prevede una semplificazione delle fasce temporali per il ravvedimento operoso.

Una volta superato il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, la riduzione della sanzione sarà sempre pari a 1/7 del minimo, indipendentemente dal tempo trascorso. Questa modifica elimina la precedente distinzione tra ravvedimento entro 2 anni dalla violazione (con riduzione a 1/7) e ravvedimento oltre i 2 anni (con riduzione a 1/6) e rende più agevole per i contribuenti calcolare la sanzione dovuta, indipendentemente dal tempo trascorso dalla violazione. In particolare:

- 1/10 del minimo (con l'ulteriore riduzione del 50%) per i ravvedimenti entro 30 giorni (solo per tardivi versamenti);

- 1/9 del minimo (con l'ulteriore riduzione del 50%) per i ravvedimenti entro 90 giorni;
- 1/8 del minimo per i ravvedimenti entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione;
- 1/7 del minimo per i ravvedimenti oltre il termine della dichiarazione dell'anno della violazione.

Le riduzioni per i ravvedimenti più tempestivi rimangono invariate.

Nuove riduzioni legate alle fasi del procedimento di accertamento - Il decreto introduce anche specifiche riduzioni per il ravvedimento effettuato in seguito a controlli fiscali. In particolare:

- riduzione a 1/6 del minimo per ravvedimenti effettuati dopo la notifica dello schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo (*ex art. 6-bis L. 212/2000*) non preceduto da Pvc;
- riduzione a 1/5 del minimo per regolarizzazioni dopo un processo verbale di constatazione (Pvc), ma prima della notifica dello schema di atto di accertamento;
- riduzione a 1/4 del minimo per ravvedimenti effettuati dopo la notifica dello schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo preceduto da Pvc e senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

ESEMPIO - DEFINIZIONE DI PVC

Un contribuente riceve un PVC nel 2025 per una violazione commessa nel 2024. Decide di regolarizzare la propria posizione prima della notifica dello schema di atto di accertamento:

- sanzione base: 70% dell'imposta non versata;
- riduzione per ravvedimento dopo Pvc: 1/5.

Sanzione da pagare: $70\% \times 1/5 = 14\%$ dell'imposta non versata.

APPLICAZIONE DEL CUMULO GIURIDICO

Una delle novità più significative introdotte dal D.Lgs. 87/2024 è l'estensione del cumulo giuridico al ravvedimento operoso.

Il cumulo giuridico, disciplinato dall'art. 12 D.Lgs. 472/1997, permette di applicare una sanzione unica in presenza di più violazioni della stessa indole, anziché sommare le sanzioni previste per ogni singola violazione. L'applicazione del cumulo giuridico può portare a una significativa riduzione dell'importo complessivo delle sanzioni rispetto a quello che risulterebbe dalla somma aritmetica delle singole sanzioni e finora il beneficio era applicabile principalmente in fase di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, ma non era esplicitamente previsto per il ravvedimento operoso. Con la nuova normativa, i contribuenti che decidono di regolarizzare spontaneamente più violazioni della stessa indole potranno beneficiare di questo meccanismo di mitigazione delle sanzioni. Ciò significa che in caso di ravvedimento per violazioni multiple, si applicherà la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata da 1/4 al doppio, anziché la somma delle singole sanzioni.

Il D.Lgs. 87/2024 specifica espressamente che il cumulo giuridico non si applica mai in caso di omessi versamenti ripetuti, anche se commessi in più anni d'imposta.

In considerazione della complessità intrinseca dei calcoli richiesti dal nuovo sistema di ravvedimento operoso con l'applicazione del cumulo giuridico, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un software dedicato.

ESEMPIO DI CUMULO GIURIDICO

Ipotizziamo che un contribuente non abbia effettuato i versamenti periodici Iva per tutto il 2023 e il 2024. In questo caso, le sanzioni per omesso versamento (dal 30% al 60% *ex art. 13 D.Lgs. 471/1997*) si applicheranno integralmente per ciascuna violazione, senza possibilità di cumulo giuridico.

Se però il contribuente ha anche omesso di fatturare alcune operazioni in entrambi gli anni, ricevendo poi le violazioni nelle dichiarazioni annuali Iva, allora scatterebbe il cumulo con applicazione di entrambi gli aumenti così come previsto dall'art. 12.

Tabella - Le novità in sintesi

Di seguito si fornisce una tabella che sintetizza le principali novità della riforma del ravvedimento operoso, confrontando le situazioni prima e dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024.

| RIFORMA DELLE SANZIONI (D.LGS. 87/2024) E DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (D.LGS. 472/1997) | | |
|---|--|--|
| Fattispecie | Ante riforma (fino al 31.08.2024) | Post riforma (dal 1.09.2024) |
| Sanzione base per dichiarazione infedele | 90% dell'imposta non versata | 70% dell'imposta non versata |
| Sanzione base per dichiarazione infedele "spontanea" | 90% dell'imposta non versata | 50% dell'imposta non versata |
| Sanzione base per omesso versamento | 30% dell'imposta non versata | 25% dell'imposta non versata |
| Ravvedimento entro 14 giorni (sprint) | 1/15 per ogni giorno di ritardo, con ulteriore riduzione del 50% | 1/15 per ogni giorno di ritardo, con ulteriore riduzione del 50% (invariato) |
| Ravvedimento entro 30 giorni | 1/10 del minimo, con ulteriore riduzione del 50% | 1/10 del minimo, con ulteriore riduzione del 50% (invariato) |
| Ravvedimento entro 90 giorni | 1/9 del minimo, con ulteriore riduzione del 50% | 1/9 del minimo, con ulteriore riduzione del 50% (invariato) |
| Ravvedimento oltre 90 giorni ed entro la dichiarazione dell'anno | 1/8 del minimo | 1/8 del minimo (invariato) |
| Ravvedimento oltre 90 giorni ed entro la dichiarazione dell'anno successivo | 1/7 del minimo | 1/7 del minimo (invariato) |
| Ravvedimento oltre 90 giorni ed oltre la dichiarazione dell'anno successivo | 1/6 del minimo | 1/7 del minimo |
| Ravvedimento dopo schema di atto per il contraddittorio (senza PVC) | Non previsto | 1/6 del minimo |
| Ravvedimento dopo PVC, prima dello schema di atto di accertamento | Non previsto | 1/5 del minimo |
| Ravvedimento dopo schema di atto per il contraddittorio (con PVC) senza accertamento con adesione | Non previsto | 1/4 del minimo |
| Applicazione del cumulo giuridico in ravvedimento | Non previsto | Previsto |